ORIGINALE
Registro delibere n° **260**
Proposta n. 288/2019

COMUNE DI MARTELLAGO

Città Metropolitana di Venezia

Immediatamente eseguibile

- ❑ Non soggetto a controllo
- ❑ Da ratificare entro il _____
- ❑ Trasmettere alla Prefettura di Venezia
- ❑ Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990
- ❑ Contratto / Convenzione

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 09/10/2019

OGGETTO:

ATTUAZIONE DEL "NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE DI RISANAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL BACINO PADANO". LINEE D'INDIRIZZO AGLI UFFICI PER L'ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. MISURE DIRETTE STAGIONE 2019 - 2020.

L'anno **2019** il giorno **nove** del mese di **Ottobre** alle ore17.45, nella residenza Municipale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sigg.ri:

	Cognome e nome		Presenti	Assenti
1	**SACCAROLA ANDREA**	**Sindaco**	X	
2	**FERRI ALBERTO**	**Vice Sindaco**	X	
3	**CORO' LIONELLO**	**Assessore Effettivo**	X	
4	**FAGGIAN LUCA**	**Assessore Effettivo**	X	
5	**BERNARDO SILVIA**	**Assessore Effettivo**	X	
6	**TOZZATO LAURA**	**Assessore Effettivo**		X
			5	1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale sig. dott. **Fattori Pierfilippo.**

Il Sig.SACCAROLA ANDREA , nella sua qualità di **Sindaco**, ha assunto la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e acquisiti, tramite proposta di deliberazione n. 288/2019, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile, di seguito riportati:

Tipo Parere	UO	Incaricato	Esito parere	Espresso il
Tecnico	RESPONSABILE SERVIZIO PATRIMONIO ED AMBIENTE	Fabio Callegher	Favorevole	08/10/2019
Contabile	RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA	Annalisa Scroccaro	Favorevole	09/10/2019

Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto:

Premesso che:

grazie ai numerosi dati disponibili è sempre più consolidata la conoscenza circa la distribuzione spaziale e temporale/stagionale dell'inquinamento da polveri sottili sul nostro territorio, evidenziando lo spiccato andamento stagionale dovuto alle condizioni meteo climatiche che incidono in modo preponderante rispetto ad altri fattori;

l'inquinamento da polveri sottili si caratterizza per la scala interregionale di diffusione, di trasporto e di formazione chimico-fisica. In particolare, in pianura Padana, tipicamente nel periodo invernale, si registrano frequentemente livelli di concentrazione di PM10 e PM2.5 simili, con andamenti temporali praticamente coincidenti, dal Piemonte al Veneto;

tali polveri possono essere di origine primaria e secondaria; primaria quando sono emesse direttamente dalla sorgente inquinante (traffico, industria, ma anche fonti naturali, quali lo stesso aerosol marino), secondaria quando si formano a partire da altre sostanze presenti in atmosfera a causa di determinate reazioni chimico fisiche;

Considerato che sulla base di un'esperienza più che decennale in materia di applicazione di provvedimenti di limitazione al traffico veicolare e all'esercizio degli impianti di riscaldamento, risulta più efficace – in termini di riduzione delle emissioni - l'adozione di provvedimenti di tipo strutturale, anche grazie alla possibilità di fornire in tempi congrui la corretta informazione alla cittadinanza e la predisposizione degli atti amministrativi e dei conseguenti adempimenti operativi per la gestione delle misure adottate;

Richiamate:

la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;

il DLgs 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE;

Preso atto che la Regione Veneto ha approvato:

con Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23 ottobre 2012 il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155", dove il Comune di Martellago risulta inserito nell'agglomerato IT0508;

con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016, l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2004) con gli sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale sopravvenuti;

con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da

Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10, quali traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile e agricoltura.

la Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;

Preso atto che:

il nuovo Accordo è stato siglato il 9 giugno 2017;

la ratifica di un nuovo Accordo a scala interregionale si è reso necessario in quanto:

le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;

la Commissione europea ha avviato pertanto due procedure di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 sul territorio italiano e del biossido di azoto;

per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508 "Agglomerato di Venezia"; IT0509 "Agglomerato Treviso"; IT0510 "Agglomerato Padova"; IT0511 "Agglomerato Vicenza", IT0512 "agglomerato Verona"; IT0513 "Pianura e Capoluogo bassa Pianura", IT0514 "Bassa Pianura e Colli";

Considerato che:

nelle procedure di infrazione comunitaria in atto, assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria delle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure;

in caso di permanenza dei superamenti in atto, una sentenza di condanna da parte della Corte di giustizia comporterebbe in futuro oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei Fondi Strutturali per l'Italia;

Rilevato che la Regione Veneto in occasione delle sedute del 5 settembre 2019 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) ha illustrato le modalità di attuazione dell'Accordo e nello specifico ha individuato una serie di interventi comuni da porre in essere, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10, quali:

- combustione di biomassa per il riscaldamento civile;
- trasporti;
- agricoltura;

Preso atto che:

il Comune di Martellago rientra nell'ambito di applicazione delle misure temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano";

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 286 del 25/10/2017, è stato recepito da parte del Comune di Martellago il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria del Bacino Padano" e sono state fornite le linee d'indirizzo agli uffici per l'adozione delle misure temporanee di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici, e per la stagione 2017 – 2018 e per la stagione 2018 – 2019;

Considerato che l'Accordo prevede altresì che:

le misure temporanee ed omogenee si attivino in funzione del livello di allerta per il PM10 raggiunto e modulato su tre livelli:
- livello di nessuna allerta – verde: numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m3 inferiore a 4 ;
- livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m3 sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
- livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m3 sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui giorni dieci giorni antecedenti;

il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee sulla base della verifica e comunicazione ai comuni da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. In base al livello di allerta raggiunto si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

la stazione di riferimento per il Comune di Martellago è Bissuola;

Rilevato che a livello locale il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

Tenuto conto di:

le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto negli incontri del 06/09/2018 e del 05/09/2019 relativamente alle misure previste dall'Accordo Padano;

il "Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili", sottoscritto a settembre 2019 anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;

Considerato che l'Amministrazione comunale intende:

- dare attuazione alle misure temporanee individuate nel suddetto Accordo di programma;
- informare i cittadini sulle misure sia permanenti che temporanee a tutela della qualità dell'aria;
- garantire la massima diffusione delle buone pratiche quotidiane a tutela della qualità dell'aria e della salute;

Tenuto conto di quanto sopra espresso l'Amministrazione Comunale, in linea con quanto definito dalla Regione Veneto e condiviso nel Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana e con gli altri capoluoghi di provincia del Veneto definisce un pacchetto di misure temporanee e omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10, che riguardano sia provvedimenti di limitazione del traffico veicolare, sia provvedimenti di limitazione all'utilizzo degli impianti termici per la climatizzazione invernale, all'utilizzo dei generatori di calore, di divieto di combustione all'aperto, di spandimento dei liquami zootecnici ubicati nell'intero territorio comunale;

che il periodo di attuazione di suddette misure temporanee e omogenee vale per il semestre invernale, dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020;

Ritenuto:

opportuno fornire agli uffici competenti le linee di indirizzo relative alle misure temporanee e omogenee di limitazione del traffico veicolare, di limitazione all'utilizzo degli impianti termici e dei generatori di calore per la

climatizzazione invernale, di divieto di combustione all'aperto e di spandimento dei liquami zootecnici, da applicarsi nel Comune di Venezia nel corso del semestre invernale 2019-2020;

che tali linee di indirizzo sono esplicitate nella ALLEGATO A parte integrante alla presente deliberazione:

Ritenuto altresì di:

impegnare l'Amministrazione Comunale nel rispetto delle indicazioni di cui alla presente deliberazione per quanto attiene gli impianti termici di tutti gli edifici a diretta gestione comunale, nell'ottica di un'attenta politica di risparmio dei consumi energetici del proprio patrimonio edilizio e del contenimento delle polveri sottili;

potenziare i controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

Richiamati:

la Delibera di Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 che approva l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;

la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 che approva "il nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

Richiamati:

la Delibera di Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 che approva l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;

la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 che approva "il nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

il D.Lgs. 152/2006 "norme in materia ambientale";

il D.Lgs. 155/2010 "attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il Comune di Martellago, da diversi anni promuove e sostiene il servizio di Pedibus per la mobilità scolastica, con buoni risultati nella riduzione del traffico veicolare;

Dato atto che per quanto riguarda le limitazioni al traffico si provvederà mediante la cartellonistica già installata negli anni precedenti, e non ci saranno spese a carico del Bilancio;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 21/12/2018 "Approvazione Bilancio di previsione e nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 359 del 24/12/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2019/2021" e n. 148 del 29.05.2019 di approvazione Piano degli Obiettivi per il triennio 2019/2021;

Visto il "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi" approvato con delibera di Giunta Comunale n° 375 del 27.12.2010, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2017;

Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. prot. n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/10/2013;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale;

Con votazione favorevole e unanime, espressa in forma palese dai presenti

DELIBERA

1. Di dichiarare le premesse quali parti integranti del presente atto;
2. Di dare attuazione al nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, misure dirette 2019-2020;
3. Di approvare l'ALLEGATO A), alla presente deliberazione contenente le linee di indirizzo affinché gli uffici competenti possano procedere con l'attivazione delle misure di contenimento degli inquinanti atmosferici nella stagione invernale 2019–2020;
4. Di impegnare l'Amministrazione comunale:
   - nell'informare i cittadini sulle misure a tutela della qualità dell'aria - nel garantire la massima diffusione delle buone pratiche quotidiane a tutela della qualità dell'aria e della salute;
   - al rispetto delle indicazioni di cui alla presente deliberazione per quanto attiene gli impianti termici di tutti gli edifici a diretta gestione comunale, nell'ottica di un'attenta politica di risparmio dei consumi energetici del proprio patrimonio edilizio e del contenimento delle polveri sottili;
   - a potenziare i controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
5. Di dare atto che per quanto riguarda le limitazioni al traffico si provvederà mediante la cartellonistica già installata negli anni precedenti;
6. Dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio;
7. Disporre che il Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Miranese e il Settore Gestione del Territorio, Servizio Manutenzione del Patrimonio e Ambiente, provvedano ognuno per la propria competenza, all'esecuzione del presente atto (emissione ordinanze, cartellonistica, controlli rispetto delle limitazioni ecc.);
8. Trasmettere il presente atto alla Città Metropolitana di Venezia che, tramite il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ), ha il compito di coordinare le azioni di mitigazione dell'inquinamento atmosferico dei comuni metropolitani;
9. Valutare se modificare le presenti linee di indirizzo a seguito di eventuali diverse indicazioni che dovessero pervenire dal Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) o dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS);

Con successiva votazione favorevole e unanime, espressa in forma palese dai presenti, stante la necessità di avvio immediato delle misure organizzative;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del Dlgs 267/2000.

Il Presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE	**IL SEGRETARIO GENERALE**
ANDREA SACCAROLA	**dott. Fattori Pierfilippo**
- firmato digitalmente-	*- firmato digitalmente-*

La presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, mediante le applicazioni informatiche in dotazione all'ente.

- La presente deliberazione viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 125, del D. Lgs. n. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art.14, comma 5, dello Statuto Comunale.

- non essendo soggetta a controllo di legittimità nè sottoposta a controllo preventivo, diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 134, co. 3 del D.Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che impediscano l'esecutività della stessa entro i primo 10 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 82/2005

ALLEGATO A

"Misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM10"

1. Periodo di attuazione delle misure

Le misure temporanee e omogenee vanno attuate durante il semestre invernale dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020.

2. Livelli di allerta e criteri di attivazione delle misure temporanee e omogenee.

2.1. Definizione dei tre gradi di allerta per il PM10, riferiti alla stazione di riferimento denominata Bissuola:

Nessuna allerta - verde	Nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite di 50 µg/m^3 della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto.
Livello di allerta 1 - arancio	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m^3 della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti.
Livello di allerta 2 - rosso	Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m^3 della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.
Le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	

2.2. Non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore: la variazione del livello di allerta ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso, da effettuarsi a seguito dell'analisi dei dati nelle stazioni di riferimento nelle giornate di controllo, non si attiva qualora le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti (rimane quindi valido fino alla successiva giornata di controllo).

3. Condizioni di rientro.

3.1. Condizioni di rientro al livello verde – nessuna allerta: il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo (lunedì e giovedì) sui dati della stazione di riferimento, si realizza una delle seguenti condizioni:
a) La concentrazione del giorno precedente a quello di controllo è al di sotto del valore limite di 50 µg/m^3 e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per quello successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.
b) Si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m^3 nei quattro giorni precedenti a quello di controllo. Il rientro al livello verde – nessuna allerta ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

3.2. Il Comune si riserva la facoltà di mantenere attive le misure emergenziali temporanee previste dai livelli di allerta arancio e rosso, qualora, a seguito di una consultazione (per vie brevi) o convocazione del Tavolo Tecnico Zonale non si ritenesse opportuno applicare le condizioni di rientro descritte al punto a) e b).

4. Misure da applicare con nessun allerta livello verde:

NESSUNA ALLERTA LIVELLO VERDE

LIMITAZIONE DEL TRAFFICO		LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI	COMBUSTIONI ALL'APERTO
Blocco della circolazione autovetture private BENZINA euro 0 + 1 DIESEL euro 0 + 1 + 2 + 3	**Blocco della circolazione veicoli commerciali** DIESEL euro 0 + 1+ 2+ 3	**Limitazioni di utilizzo** per tutti gli impianti termici	**Tipologia di combustioni** abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali
Blocco circolazione ciclomotori e motocicli euro 0 a due tempi			
Divieti di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione		**Provvedimenti e divieti** 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici; riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 4 c. 2 del D.P.R.74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive con una classe di prestazione emissiva inferiore a "due stelle".	**Divieto** divieto di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006,
Periodo applicazione da 01/10/2019 a 15/12/2019 e da 07/01/2020 a 31/03/2020		**Periodo applicazione** dal 01/10/2019 al 31/03/2020	**Periodo applicazione** dal 01/10/2019 al 31/03/2020
Giorni dal lunedì ÷ al venerdì feriali		**Giorni** dal lunedì ÷ alla domenica	**Giorni** dal lunedì ÷ alla domenica
Orario 8:30 - 18:30		**Orario** tutto il giorno	**Orario** tutto il giorno
Ambito di applicazione intero territorio comunale di terraferma eccetto tangenziali		**Ambito di applicazione** intero territorio comunale	**Ambito di applicazione** intero territorio comunale
Deroghe quelle previste al punto 7		**Deroghe** quelle previste dal DPR 74/2013	**Deroghe** la necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali

5. Misure temporanee da applicare con allerta livello 1 arancio

<table>
<tr><th colspan="3">ALLERTA LIVELLO 1 ARANCIO

IN AGGIUNTA A QUELLE PREVISTE AL LIVELLO VERDE</th></tr>
<tr><th colspan="2">LIMITAZIONE DEL TRAFFICO</th><th>LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI</th><th>DIVIETO COMBUSTIONI ALL'APERTO E SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI</th></tr>
<tr><td>Blocco della circolazione autovetture private</td><td>Blocco della circolazione veicoli commerciali</td><td rowspan="2">Limitazioni di utilizzo

per generatori a biomassa</td><td rowspan="2">Tipologia delle limitazioni

abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici</td></tr>
<tr><td>DIESEL
euro 4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>Divieti

utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016.</td><td>Divieti

di qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d’artificio

di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Periodo applicazione
giorni successivi al superamento per 4 gg consecutivi dei 50 µg/m^3
concentrazione PM10
da 01/10/2019 a 15/12/2019 e
da 07/01/2020 a 31/03/2020</td><td>Periodo applicazione
giorni successivi al superamento per 4 gg consecutivi dei 50 µg/m^3
concentrazione PM10</td><td>Periodo applicazione
giorni successivi al superamento per 4 gg consecutivi dei 50 µg/m^3
concentrazione PM10</td></tr>
<tr><td colspan="2">Durata applicazione limitazioni

<u>inizio</u>: a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (martedì e venerdì)
<u>termine</u>:
da quando rientrano i valori di PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV)</td><td>Durata applicazione limitazioni

<u>inizio</u>: a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (martedì e venerdì)
<u>termine</u>:
da quando rientrano i valori di PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV)</td><td>Durata applicazione limitazioni

<u>inizio</u>: a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (martedì e venerdì)
<u>termine</u>:
da quando rientrano i valori di PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Giorni
dal lunedì ÷ alla domenica</td><td>Giorni
dal lunedì ÷ alla domenica</td><td>Giorni
dal lunedì ÷ alla domenica</td></tr>
<tr><td>Orario
8:30 -18:30</td><td>Orario
8:30 – 18.30</td><td>Orario
tutto il giorno</td><td>Orario
tutto il giorno</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ambito di applicazione
intero territorio comunale di terraferma eccetto tangenziali</td><td>Ambito di applicazione
intero territorio comunale</td><td>Ambito di applicazione
intero territorio comunale</td></tr>
<tr><td colspan="2">Deroghe
quelle previste al punto 8</td><td>Deroghe
possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo</td><td>Deroghe
per tutte le iniziative pubbliche organizzate dall'Amministrazione comunale o co-organizzate con la stessa.</td></tr>
</table>

6. Misure temporanee da applicare con allerta livello 2 rosso

<table>
<tr><th colspan="3">ALLERTA LIVELLO 2 ROSSO

IN AGGIUNTA A QUELLE PREVISTE AL LIVELLO VERDE ED ARANCIO</th></tr>
<tr><th colspan="2">LIMITAZIONE DEL TRAFFICO</th><th>LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI</th><th>DIVIETO COMBUSTIONI ALL'APERTO E SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI</th></tr>
<tr><td colspan="2">Blocco della circolazione veicoli commerciali</td><td rowspan="2">Limitazioni di utilizzo

per generatori a biomassa</td><td rowspan="2">Tipologia delle limitazioni

abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici</td></tr>
<tr><td>DIESEL
euro 0 +1 +2 +3</td><td>DIESEL
euro 4</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>Divieti

utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016.</td><td>nessuna misura emergenziale aggiuntiva</td></tr>
<tr><td colspan="2">Periodo applicazione
giorni successivi al superamento per 10 gg consecutivi dei 50 µg/m^3
concentrazione PM10
da 01/10/2019 a 15/12/2019 e
da 26/12/2019 a 31/03/2020</td><td>Periodo applicazione
giorni successivi al superamento per 10 gg consecutivi dei 50 µg/m^3
concentrazione PM10</td><td>Periodo applicazione
giorni successivi al superamento per 10 gg consecutivi dei 50 µg/m^3
concentrazione PM10</td></tr>
<tr><td colspan="2">Durata applicazione limitazioni

<u>inizio</u>: a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (martedì e venerdì)
<u>termine</u>:
da quando rientrano i valori di PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV)</td><td>Durata applicazione limitazioni

<u>inizio</u>: a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (martedì e venerdì)
<u>termine</u>:
da quando rientrano i valori di PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV)</td><td>Durata applicazione limitazioni

<u>inizio</u>: a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (martedì e venerdì)
<u>termine</u>:
da quando rientrano i valori di PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Giorni
dal lunedì ÷ alla domenica</td><td>Giorni
dal lunedì ÷ alla domenica</td><td>Giorni
dal lunedì ÷ alla domenica</td></tr>
<tr><td>Orario
8:30 - 18:30</td><td>Orario
8:30 - 12:30</td><td>Orario
tutto il giorno</td><td>Orario
tutto il giorno</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ambito di applicazione
intero territorio comunale di terraferma eccetto tangenziali</td><td>Ambito di applicazione
intero territorio comunale</td><td>Ambito di applicazione
intero territorio comunale</td></tr>
<tr><td colspan="2">Deroghe
quelle previste al punto 8</td><td>Deroghe
possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo</td><td>Deroghe
per tutte le iniziative pubbliche organizzate dall'Amministrazione comunale o coorganizzate con la stessa.</td></tr>
</table>

7. Deroghe alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE:

a) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;

b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;

c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;

d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;

e) veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;

f) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;

g) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario

h) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;

i) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;

j) veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);

k) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;

l) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;

m) veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);

n) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;

o) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico) e motori ibrido gasolio-gpl in modalità gpl;

p) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;

q) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;

r) veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione (modulo allegato):

s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;

t) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;

u) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;

v) veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;

w) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità,

x) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;

y) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);

z) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);

aa) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

ab) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili.

ac) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

ad) veicoli utilizzati da artigiani per attività manutentive con carattere di urgenza, dotati di

autocertificazione;

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL e alle modalità carico e scarico delle merci.

8. Deroghe alle limitazioni al traffico valide in occasione dei livelli di allerta di ARANCIO e ROSSO:

Tutte le deroghe di cui al punto 7, con le seguenti modifiche alla deroga j) e alla deroga w):

a) veicoli che effettuano car-pooling, che trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;

b) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti nel Comune di Venezia che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità,

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL e alle modalità carico e scarico delle merci.